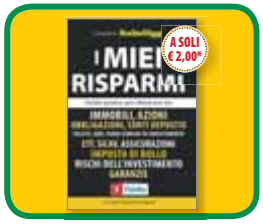

Palazzo Chigi annuncia di star completando con la Commissione Ue la procedura per i controlli

Calamità, una verifica sugli aiuti

I beneficiari dovranno dimostrare di aver subito il danno

DI CRISTINA BARTELLI

Le agevolazioni fiscali e contributive per gli eventi calamitosi dal 2002 fino al 2011 dovranno essere documentate da chi le ha ricevute, con una verifica sul possesso dei requisiti ex post.

A breve il governo potrebbe chiederne conto e girare le informazioni alla Commissione Ue. E in caso di esito negativo della verifica, chi ha indebitamente usufruito della misura sarà chiamato a restituirla. L'attivazione da parte del governo si è resa necessaria dopo che la Commissione Ue, il 17 ottobre, ha messo sotto indagine l'Italia per i meccanismi di aiuto in caso di calamità naturali, chiedendole un blocco preventivo delle sovvenzioni in attesa della conclusione della procedura (si veda *ItaliaOggi* del 18/10/2012).

Ieri, quindi, in una nota, l'esecutivo guidato da Mario Monti ha annunciato di stare concordando, con la Commissione Ue, le modalità con le quali le imprese interessate possano dimostrare il danno subito, il nesso di causalità con la calamità naturale, nonché la proporzionalità e quindi la legittimità dell'aiuto ricevuto.

In altre parole, se l'impresa dovesse risultare carente di uno di questi requisiti dovrà restituire o ritornare a pagare per intero lo sconto fiscale o contributivo ricevuto.

La nota di palazzo Chigi chiosa in maniera sibillina: «Il governo è convinto che sia nell'interesse della popolazione delle zone colpite dalle calamità, e segnatamente delle imprese la cui attività economica è danneggiata nel breve e lungo termine, che le agevolazioni siano, come prevedono le regole della concorrenza europea, erogate in relazione agli effettivi danni». Concedendo una sorta di presunzione di buona fede nei confronti di chi, dal 2002 al 2011, ha ricevuto particolari sovvenzioni dopo eventi calamitosi. Nella nota poi si precisa, rifacendosi a circolari Inps e Inail, la conformità con l'ordinamento comunitario degli aiuti di portata minima (c.d. de minimis), che sono comunque consentiti per un importo di 200.000 euro nel triennio.

Un esempio di possibili richieste di verifica condizionata è (anche perché, sia il comunicato del governo, sia la commissione Ue, ne fanno riferimento) quello del sisma dell'Abruzzo. Dopo le scosse fu stabilito, oltre la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, la ripresa dei pagamenti rateizzata e in misura ridotta; in estrema sintesi fu «abbonato» il 60% delle tasse per tutti gli abitanti che rientravano nella zona del cratere. Una richiesta di accertamento ex post, da parte del governo, dunque potrebbe portare a una sorta di scrematura di chi poteva avere diritto della misura e di chi invece non ne aveva diritto. La cosa che lascia perplessi è che comunque i soggetti che hanno avuto le agevolazioni si sono adeguati alle norme in vigore allora. Ma nei casi in cui la normativa comunitaria riconosca il contrasto con quella interna prevale la prima.

Il 17 ottobre, dunque, la Commissione Ue ha informato di aver avviato un'indagine approfondita per capire se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali, principalmente terremoti e inondazioni, rispettano la normativa dell'Unione sugli aiuti di stato. Queste norme consentono agli stati membri di compensare i danni causati dalle calamità naturali. La Commissione teme che le agevolazioni concesse non si limitino a compensare il danno realmente subito.

La Commissione poi compie una disamina di quelle che hanno provocato maggiori perplessità. Si tratta, per esempio, delle calamità del 2007, 2010 e 2012 in Sicilia e Italia settentrionale. Per questi eventi la Corte di cassazione ha stabilito che tutte le persone colpite dalle calamità naturali in Sicilia e in Italia settentrionale avevano diritto a un'agevolazione fiscale e previdenziale del 90%, anche se avevano già versato gli oneri. Centinaia di imprese hanno così chiesto il recupero degli importi debitamente versati e i tribunali italiani stanno esaminando centinaia di richieste.

Tra il 2007 e il 2011, continua la Commissione, l'Italia ha adottato altre leggi simili che prevedono agevolazioni del 60% a favore delle società situate nelle zone colpite da altri terremoti: Umbria e Marche (1997), Molise e Puglia (2002), Abruzzo (2009). Una misura simile ha ridotto del 50% gli importi dovuti da società situate nell'area siciliana colpita dall'eruzione vulcanica e dal terremoto del 2002. Da evidenziare infine che la normativa sul tema e quanto mai variegata, non esiste una procedura standardizzata e in molti casi gli aiuti sono stati richiesti in maniera automatica senza allegazione di documentazioni o di modelli appositi.

© Riproduzione riservata